



CONFITARMA  
Confederazione Italiana Armatori

# Statuto

e

## Codice Etico

---

aderente a



CONFINDUSTRIA

Il presente Statuto, comprensivo del Codice Etico, è conforme al testo deliberato in sede straordinaria dall'Assemblea dei Soci in data 23 luglio 1992, come successivamente modificato: all'articolo 33, in data 9 marzo 1993; agli articoli 1, 8, 9, 15, 16 e 22, in data 31 gennaio 1995; agli articoli 13 e 16, in data 7 maggio 1997; agli articoli 30 e 31, in data 15 giugno 1999; agli articoli 2, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 20-bis, 21, 22, 24; 25 e 33, in data 6 dicembre 2000; agli articoli 16, 20 e 33, in data 25 giugno 2002; all'articolo 33, in data 5 luglio 2006; agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20- bis (ora 21), 21 (ora 22), 22 (ora 23), 23 (ora 24), 24 (ora 25), 25 (ora 27), 26 (nuovo articolo), 30 (ora 32), 31 (ora 33), 32 (ora 34) 33 (ora 35) e 36 (nuovo articolo), nonché con variazioni minori di stile o tecniche agli articoli (vecchia numerazione) 6, 10, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, in data 4 luglio 2007; all'articolo 36, in data 1°luglio 2009; all'articolo 23, in data 13 maggio 2014 e 15 novembre 2017 per delibera del Consiglio; agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 (articolo soppresso nella vecchia numerazione), 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, in data 7 luglio 2021 dall'Assemblea.

## **SOMMARIO**

### **TITOLO I - DENOMINAZIONE -SEDI-SCOPI**

- Art. 1 - Denominazione - sedi
- Art. 2 - Scopi
- Art. 3 - Codice Etico

### **TITOLO II - DEGLI ASSOCIATI**

- Art. 4 - Associati
- Art. 5 - Obblighi e diritti
- Art. 6 - Ammissione - durata del rapporto associativo
- Art. 7 - Perdita della condizione di associato
- Art. 8 - Sanzioni

### **TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

- Art. 9 - Organi associativi
- Art. 10 - Assemblea
- Art. 11 - Validità dell'Assemblea
- Art. 12 - Votazioni dell'Assemblea
- Art. 13 - Attribuzioni dell'Assemblea
- Art. 14 - Consiglio Generale
- Art. 15 - Convocazione e votazioni del Consiglio Generale
- Art. 16 - Attribuzioni del Consiglio Generale
- Art. 17 - Consiglio Direttivo
- Art. 18 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
- Art. 19 - Presidente
- Art. 20 - Elezione del Presidente
- Art. 21 - Attribuzioni e competenze del Presidente
- Art. 22 - Ufficio di Presidenza
- Art. 23 - Vice Presidenti
- Art. 24 - Gruppi Tecnici
- Art. 25 - Collegio dei Probiviri
- Art. 26 - Collegio dei Revisori e controllo contabile
- Art. 27 - Commissione di Designazione
- Art. 28 - Giovani Armatori
- Art. 29 - Direttore Generale

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE**

- Art. 30 - Anno sociale
- Art. 31 - Bilancio di previsione
- Art. 32 - Bilancio consuntivo
- Art. 33 - Modifiche dello Statuto e scioglimento della Confitarma
- Art. 34 - Norma di rinvio
- Art. 35 - Norma finale
- Art. 36 - Decorrenza e norme transitorie.

TITOLO I  
DENOMINAZIONE -SEDI-SCOPI

DENOMINAZIONE- SEDI

Art. 1

1.1 La “Confederazione Italiana Armatori”, in forma abbreviata Confitarma, ha sede in Roma.

1.2 Con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Generale, Confitarma potrà costituire delegazioni o sedi secondarie in Italia o all'estero.

1.3 Confitarma aderisce alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana, in forma abbreviata Confindustria, adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema confederale, con le modalità stabilite nel Regolamento di Confindustria.

SCOPI

Art. 2

2.1 La Confitarma si propone i seguenti scopi:

a) promuovere lo sviluppo della marina mercantile italiana nel quadro di una politica che valorizzi il trasporto marittimo;

b) rappresentare e tutelare l'industria e l'impresa armatoriali italiane nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, nonché con le organizzazioni economiche, politiche, sociali e sindacali;

c) stipulare accordi in materia sindacale ed economica nonché contratti collettivi di lavoro, rappresentare e tutelare gli associati in questioni sindacali ed economiche di interesse generale e particolare;

d) informare e prestare assistenza agli associati su questioni normative, economiche e sociali che interessano il settore, nonché di generale interesse nazionale ed internazionale: in particolare, in materia di sviluppo, di ambiente ed energia, di infrastrutture e logistica, di turismo, di cultura di impresa, di mercato del lavoro e di formazione.

2.2 La Confederazione persegue i propri scopi in completa indipendenza, apartiticità e senza finalità di lucro.

2.3 È peraltro ammessa la partecipazione ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentale ad una migliore realizzazione degli scopi associativi istituzionali.

2.4 La Confitarma potrà pertanto svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria e/o utile a tal fine.

2.5 Nell'ambito dei rapporti con la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, la Confitarma promuove accordi che consentano forme di coordinamento e di collaborazione fra gli associati e le altre componenti territoriali del sistema della rappresentanza delle imprese.

## CODICE ETICO

### Art. 3

La Confitarma ispira i propri comportamenti al Codice etico della Confederazione Generale dell'Industria Italiana, che recepisce nel proprio Statuto impegnando alla sua osservanza i propri associati.

## TITOLO II

### DEGLI ASSOCIATI

#### ASSOCIATI

### Art. 4

4.1 Alla Confitarma aderiscono quali associati effettivi:

- a) imprese di navigazione, proprietari e/o armatori italiani di navi;
- b) imprese di navigazione straniere con stabile organizzazione in Italia, proprietari e/o armatori di navi iscritte in Italia o nell'UE/SEE.

4.2 L'adesione si estende a tutte le imprese di navigazione controllate dall'associato, che siano in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), salvo il caso in cui la controllata sia anche partecipata, in forza dell'attuazione di accordi di joint-venture, da soggetti non aderenti a Confitarma.

4.3 Alla Confitarma possono altresì aderire in qualità di associati aggregati:

- a) imprese di navigazione, proprietari e/o armatori di navi non iscritte in Italia;
- b) imprese di gestione delle navi di cui alle lettere a) e b) del primo comma nonché lettera a) del terzo comma;
- c) enti, associazioni ed altre imprese, nazionali o esteri, i cui scopi sociali siano connessi all'attività marittima.

4.4 L'adesione in qualità di associato aggregato di cui alla lettera c) terzo comma non comporta rappresentanza da parte della Confitarma, salvo accordi specifici.

4.5 Gli associati effettivi che per qualsiasi ragione cessino di essere proprietari o armatori di navi acquistano la qualità di associati aggregati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo un loro espresso atto di recesso che dovrà essere comunicato attraverso raccomandata a/r o pec entro il 31 dicembre dell'anno in corso e avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## OBBLIGHI E DIRITTI

### Art. 5

5.1 L'adesione alla Confitarma comporta l'accettazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti attuativi ed obbliga gli associati ad osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

5.2 Ciascun associato è obbligato al versamento dei contributi secondo i criteri stabiliti dal Regolamento attuativo dello Statuto in materia di contribuzione approvato dal Consiglio Generale e secondo l'ammontare stabilito nella delibera contributiva approvata di anno in anno dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale.

5.3 Gli associati effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Confitarma, salve le ipotesi di sospensione previste dall'art. 8 dello Statuto. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

5.4 Gli associati aggregati partecipano e intervengono all'Assemblea con diritto di voto.

5.5 Tutti gli associati devono utilizzare il logo dell'Associazione secondo quanto verrà stabilito dal Consiglio Generale.

## AMMISSIONE – DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

### Art. 6

6.1 L'adesione a Confitarma decorre dal giorno dell'approvazione della domanda da parte del Consiglio Generale, previo parere consultivo non vincolante rilasciato dal Consiglio Direttivo.

6.2 Il Consiglio Generale può rigettare la domanda di adesione previo parere del Collegio dei Probiviri.

6.3 L'adesione ha la durata minima di due anni e si intende rinnovata tacitamente di biennio in biennio salvo disdetta da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata a/r o via pec.

6.4 Il primo biennio decorre dalla data dell'accoglimento della domanda fino alla conclusione del secondo anno sociale successivo. È fatta salva la facoltà di recesso ai sensi degli artt. 4.5 e 33.3.

6.5 Il richiedente l'ammissione può impugnare la decisione di rigetto della domanda di ammissione dinnanzi al Collegio dei Probiviri entro 10 giorni dalla comunicazione da parte del Consiglio Generale.

6.6 Il Consiglio Generale dà comunicazione a tutti gli associati dell'adesione di un nuovo associato.

## PERDITA DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO

### Art. 7

7.1 La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni, secondo le modalità stabilite dall'art. 6 del presente Statuto;
- b) per recesso ai sensi degli artt. 4.5 e 33.3;
- c) cessazione dell'attività aziendale da parte del socio;
- d) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;
- e) per gravi inadempienze agli obblighi come stabiliti dall'art. 5.1 e 5.2, del presente Statuto nonché per incompatibilità sopravvenuta o indegnità accertate dal Consiglio Generale, sentito il Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata presa con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

7.2 Gli associati dimissionari conservano il diritto di elettorato attivo fino alla cessazione del rapporto, fermo restando il contributo associativo dovuto ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

7.3 Nei casi previsti alle lett. b), c), d), e) del presente articolo, la perdita della qualità di associato determina l'immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo retributivo dovuto ai sensi dell'art. 5 dello Statuto.

7.4 Con la risoluzione del rapporto associativo, i rappresentanti degli associati perdono automaticamente la titolarità delle cariche sociali all'interno della

Confitarma, nonché gli incarichi di rappresentanza esterna, con conseguente loro obbligo di formalizzare la rinuncia a tali incarichi.

7.5 Il Consiglio Generale ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, nei casi di sentenza dichiarativa di fallimento del socio non ancora passata in giudicato ovvero nei casi di assoggettamento del socio a procedure di concordato o ad analogo procedura prevista dalle leggi speciali.

## SANZIONI

### Art. 8

8.1 Fermo restando quanto stabilito dall'art. 9.2, gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi dello Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni, che possono essere applicate cumulativamente fra loro:

- a) censura del Presidente comunicata per iscritto e motivata;
- b) sospensione del rapporto associativo, con sospensione del diritto alle prestazioni da parte dell'Associazione nonché del diritto di partecipare all'Assemblea e del diritto di elettorato attivo e passivo, per un periodo non superiore a 12 mesi. La sospensione può essere applicata in caso di acclarata morosità contributiva e comunque in caso di morosità che si protrae da almeno dodici mesi;
- c) esclusione per gravi inadempienze ai sensi dell'art. 7.1, lett. e);
- d) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna.

8.2 Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

8.3 È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

TITOLO III  
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 9

9.1 Sono organi della Confitarma:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) l'Ufficio di Presidenza;
- g) i Gruppi Tecnici;
- h) il Collegio dei Probiviri;
- i) il Collegio dei Revisori;
- j) la Commissione di Designazione.

9.2 Per essere eletti negli organi dell'associazione gli associati debbono trovarsi in regola con il pagamento dei contributi associativi.

9.3 L'eleggibilità agli organi associativi è riservata ai rappresentanti dei soci effettivi che siano investiti di una effettiva responsabilità d'impresa in quanto titolari, soci amministratori, soci accomandatari, presidenti, consiglieri delegati, procuratori generali e che diano piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche tenuto conto dei dettati del codice etico confederale.

9.4 La sopravvenuta mancanza di tali requisiti comporta la decadenza dagli organi dell'associazione.

9.5 È fatta salva la facoltà di eleggere quali membri dei Gruppi Tecnici di cui al punto g) rappresentanti degli associati effettivi muniti di elevata qualifica dirigenziale ed ampio mandato di voto sulle materie di competenza dei Gruppi Tecnici.

9.6 È fatta salva altresì la facoltà di eleggere negli organi di cui ai punti h) e i) associati aggregati e personalità esterne agli associati.

## ASSEMBLEA

### Art. 10

10.1 L'Assemblea è costituita dai rappresentanti degli associati effettivi ed aggregati.

10.2 L'Assemblea è convocata in via ordinaria entro il 30 giugno di ogni anno nonché, in via straordinaria, ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Generale oppure ne facciano richiesta scritta al Presidente tanti associati da rappresentare il venti per cento dei voti totali, con indicazione degli argomenti da trattare.

10.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure, in caso di assenza o impedimento del Presidente, da uno dei Vice Presidenti in ordine di età ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori, almeno dieci giorni prima della data della riunione, mediante lettera raccomandata a/r o via pec recante l'ordine del giorno; nei casi urgenti il termine può essere abbreviato, ma comunque non potrà essere inferiore a cinque giorni.

10.4 L'avviso di convocazione deve precisare anche la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, che può essere anche stabilita nella stessa giornata.

10.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età.

10.6 Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. Funge da segretario il Direttore Generale o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.

10.7 L'Assemblea può tenersi in videoconferenza, assicurando tuttavia la simultaneità dell'apertura dei seggi per il voto, che in tale caso potrà essere espresso anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici di registrazione delle espressioni di voto che ne assicurino la segretezza ove richiesta.

## VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

### Art. 11

11.1 In prima convocazione l'Assemblea è valida quando siano presenti, direttamente o per delega, tanti associati da rappresentare la metà più uno del numero globale dei voti determinato ai sensi dell'art.12.

11.2 In seconda convocazione il limite di cui al comma precedente è abbassato ad un terzo.

11.3 Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati mediante delega scritta, ma nessun associato può essere munito di più di una delega.

11.4 È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo Gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento e, comunque, tra imprese legate da vincoli, anche solo di fatto, di proprietà familiare che abbiano dichiarato preventivamente all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

## VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA

### Art. 12

12.1 Ogni associato avrà diritto ad un numero di voti, arrotondato all'unità, pari al rapporto che intercorre fra l'ammontare del contributo versato per l'anno precedente ed il contributo associativo minimo.

12.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei voti espressi, senza tener conto di astenuti e schede bianche.

12.3 È necessario il quorum costitutivo di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti gli associati e il voto favorevole della maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti in Assemblea per le deliberazioni riferentesi a:

a) modifiche dello Statuto;

b) scioglimento della Confitarma.

12.4 Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente dell'Assemblea tra i seguenti: per alzata di mano, per appello nominale, per scrutinio segreto.

12.5 Alle nomine ed alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

12.6 Per l'elezione degli organi collegiali ciascun associato può esprimere voto favorevole ad un numero di candidati non eccedente i due terzi dei seggi da ricoprire.

## ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

### Art. 13

L'Assemblea:

- 1) elegge il Presidente approvandone gli indirizzi generali di attività e l'articolazione del programma, nonché le deleghe che egli intende attribuire, anche tenuto conto della rappresentanza delle diverse componenti associative e dell'organizzazione confederale;
- 2) elegge i Vice Presidenti;
- 3) si esprime sulla politica generale della Confitarma deliberando sulla relazione annuale e sul bilancio consuntivo nonché sugli altri argomenti all'ordine del giorno;
- 4) elegge i componenti elettivi del Consiglio Generale, i Probiviri e i Revisori dei Conti;
- 5) delibera in materia di modifiche allo Statuto, di delibera contributiva nonché di scioglimento della Confitarma.

## CONSIGLIO GENERALE

### Art. 14

14.1 Il Consiglio Generale è composto da:

- i componenti di diritto con diritto di voto:

- 1) il Presidente;
- 2) i Past President;
- 3) i Vice Presidenti;
- 4) il Presidente del Gruppo Giovani Armatori;

- i componenti elettivi con diritto di voto:

5) venticinque membri eletti dall'Assemblea, di norma uno per gruppo imprenditoriale, tra i quali almeno due armatori la cui flotta in termini di tonnellaggio sia prevalentemente composta da naviglio sino a 5mila GT o equiparato e tre armatori che abbiano prevalenti interessi nel settore del naviglio ausiliario al traffico marittimo secondo la contribuzione associativa del gruppo;

- i componenti di nomina del Presidente con diritto di voto:

6) non più di due membri nominati dal Presidente tra rappresentanti di imprese associate che abbiano caratteristiche di particolare rappresentatività per storia personale ed imprenditoriale con mandato coincidente con quello del Presidente che li ha nominati.

14.2 Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente presente più anziano di età.

14.3 Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni.

14.4 I componenti elettivi vengono eletti ogni quadriennio dispari.

14.5 Prima della scadenza del mandato del Consiglio Generale, il Presidente invita i soci effettivi a far pervenire le proprie candidature per la carica di componente del Consiglio Generale. Le candidature verranno sottoposte al voto dell'Assemblea.

14.6 Qualora nel corso del mandato si rendessero vacanti dei seggi elettivi, essi sono coperti dai primi dei non eletti, in ordine anzitutto di numero delle preferenze riportate e quindi maggiore anzianità associativa, ovvero, a scelta del Consiglio Generale, per cooptazione.

14.7 I membri subentrati restano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Generale.

14.8 Se le vacanze di cui al comma 6 fossero per qualsiasi motivo superiori a dieci seggi elettivi, si dovrà procedere entro i successivi trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dell'intero Consiglio Generale con un nuovo Consiglio Generale che porterà a termine il mandato in corso.

14.9 I componenti nominati dal Presidente durano in carica il mandato del Presidente con facoltà per lo stesso di revocarli e di sostituirli in corso di mandato.

14.10 Il componente del Consiglio Generale che per due volte consecutive senza giustificato motivo non intervenga alle riunioni è considerato dimissionario e il Presidente avvia le azioni conseguenti.

14.11 Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio Generale possono essere ulteriormente dettagliate nel Regolamento dei lavori degli Organi Associativi approvato dal Consiglio Generale.

14.12 Le riunioni del Consiglio Generale possono essere tenute in videoconferenza, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici di registrazione delle espressioni di voto che ne assicurino la segretezza ove richiesta dal presente Statuto.

## CONVOCAZIONE E VOTAZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

### Art. 15

15.1 Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, nonché su domanda motivata di almeno un quarto dei suoi membri.

15.2 La convocazione avviene normalmente con preavviso di almeno sette giorni, in forma scritta e trasmessa per posta elettronica con accertamento di ricezione; nei casi di comprovata urgenza il preavviso può essere ridotto fino ad un minimo di tre giorni.

15.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

15.4 Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti almeno un terzo dei componenti del Consiglio Generale.

15.5 I Past President diversi dall'ultimo, se assenti non concorrono a formare il quorum costitutivo.

15.6 Per la validità delle deliberazioni relative ad adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento, deve essere presente almeno la metà dei componenti.

15.7 In occasione delle riunioni del Consiglio Generale gli intervenuti sottoscrivono il foglio delle presenze.

15.8 Ogni componente ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.

15.9 Salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

15.10 Le deliberazioni del Consiglio Generale vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario del Consiglio Generale. Le deliberazioni relative alle persone sono adottate a scrutinio segreto.

15.11 Funge da segretario il Direttore Generale o, in caso di sua assenza, una persona designata dal Consiglio Generale.

15.12 Il Presidente può estendere l'invito a partecipare alle riunioni del Consiglio Generale a soggetti, ivi compresi associati aggregati, non membri del Consiglio Generale in relazione al contributo che essi possano di volta in volta dare per gli argomenti da trattare.

15.13 Alle riunioni del Consiglio Generale possono partecipare, quali invitati senza diritto di voto, fino a due rappresentanti del gruppo Giovani Armatori designati dal Presidente del gruppo stesso.

## ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

### Art. 16

Il Consiglio Generale:

- a) determina le linee di politica generale per il perseguimento dei fini sociali;
- b) procede alla votazione dei candidati alla carica di Presidente e di Vice Presidente da sottoporre al voto dell'Assemblea secondo le modalità stabilite nel presente Statuto;
- c) nomina tra i propri membri, su proposta del Presidente, i Presidenti dei Gruppi Tecnici di cui all'art. 24;
- d) nomina i membri dei Gruppi Tecnici di cui all'art. 24, su proposta dei rispettivi Presidenti;
- e) approva il bilancio annuale di previsione e redige la proposta di bilancio consuntivo e di relazione annuale da sottoporre al voto dell'Assemblea;
- f) esamina la delibera di contribuzione da sottoporre al voto dell'Assemblea;
- g) delibera sulle adesioni di nuovi associati secondo quanto stabilito all'art. 6, previo parere consultivo non vincolante espresso dal Consiglio Direttivo;
- h) può convocare l'Assemblea ai sensi dell'art.10;
- i) adotta i regolamenti attuativi dello Statuto, ivi compreso il Regolamento di contribuzione di cui all'art. 5.2;
- j) adotta i provvedimenti sanzionatori su proposta del Consiglio Direttivo, nonché i provvedimenti di sospensione del rapporto associativo di cui all'art. 7.5;
- k) nomina e revoca il Direttore Generale su proposta del Presidente ai sensi dell'art. 21.2;
- l) nomina i rappresentanti esterni sentito, ove possibile, il Consiglio Direttivo;
- m) può nominare, su proposta del Presidente, comitati tecnici o gruppi di lavoro per questioni specifiche;
- n) delinea le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;

- o) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea;
- p) formula e propone, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche allo Statuto, anche proponendo la modalità di votazione tramite referendum come previsto dall'art. 21.6;
- q) esamina e prende atto delle dimissioni e dei recessi comunicati dagli associati;
- r) esercita gli altri compiti attribuiti al Consiglio Generale dallo Statuto.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### Art. 17

17.1 Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti;
- c) il Presidente del Gruppo Giovani Armatori;
- d) l'ultimo Past President;
- e) i restanti Presidenti dei Gruppi Tecnici.

17.2 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente presente più anziano di età.

17.3 Per la validità delle deliberazioni devono essere presenti la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Ogni componente ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.

17.4 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

17.5 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, nonché su domanda motivata di almeno tre dei suoi membri.

17.6 La convocazione avviene normalmente con preavviso di almeno sette giorni, in forma scritta e trasmessa per posta elettronica con accertamento di ricezione; nei casi di comprovata urgenza il preavviso può essere ridotto fino ad un minimo di tre giorni.

17.7 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Funge da segretario il Direttore Generale o, in caso di sua assenza, una persona designata dal Consiglio Direttivo.

17.8 I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione del Consiglio Direttivo, ma la nomina e le deliberazioni relative a persone sono adottate a scrutinio segreto.

17.9 Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio Direttivo possono essere ulteriormente dettagliate nel Regolamento dei lavori degli Organi Associativi approvato dal Consiglio Generale.

17.10 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute in videoconferenza, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici di registrazione delle espressioni di voto che ne assicurino la segretezza ove richiesta dal presente Statuto.

## ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

### Art. 18

Il Consiglio Direttivo:

- a) coordina l'attività dei Gruppi Tecnici di cui all'art. 24, ne esamina le proposte e adotta i provvedimenti conseguenti di propria competenza;
- b) delibera su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente, che non sia di competenza del Consiglio Generale;
- c) esercita in caso di motivata urgenza le attribuzioni del Consiglio Generale, al quale le relative deliberazioni saranno sottoposte per la ratifica;
- d) esprime un parere consultivo non vincolante in merito alle adesioni di nuovi associati secondo quanto stabilito all'art.6 e, quando richiesto, sulla nomina dei rappresentanti esterni;
- e) propone al Consiglio Generale i provvedimenti sanzionatori da adottare nei confronti degli associati;
- f) esercita gli altri compiti attribuiti al Consiglio Direttivo dallo Statuto.

## PRESIDENTE

### Art.19

19.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto ogni quadriennio pari dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale e secondo le modalità del presente Statuto.

19.2 Il Presidente dura in carica un quadriennio senza la possibilità di ulteriori rielezioni, fatto salvo quanto disposto al titolo IV capo III sez. c) comma 5 del Regolamento Unico di Confindustria.

19.3 In caso di vacanza del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età, il quale assume le funzioni di Presidente pro-tempore, avrà il compito di dare impulso e vigilare sulla costituzione della Commissione di Designazione.

19.4 Il Presidente pro-tempore non potrà essere candidato alla carica di nuovo Presidente.

19.5 In caso di assenza od impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.

19.6 Il Presidente subentrante porterà a termine il mandato in corso.

19.7 Nel caso in cui la permanenza in carica del Presidente sia stata inferiore alla metà del mandato è comunque preclusa la possibilità di rielezione salvo il caso di dimissioni per motivi di salute.

## ELEZIONE DEL PRESIDENTE

### Art. 20

20.1 Ai fini dell'elezione del Presidente, la Commissione di Designazione di cui all'art. 27 sottopone al Consiglio Generale fino a un massimo di tre candidati.

20.2 Al Consiglio Generale debbono comunque essere sottoposte le indicazioni appoggiate da tanti associati che dispongano di almeno il venti per cento dei voti in Assemblea.

20.3 Sulla base delle indicazioni di cui al comma precedente, nonché degli indirizzi generali di attività dei candidati, il Consiglio Generale procede alla votazione a scrutinio segreto del nominativo da proporre all'Assemblea.

20.4 Il Presidente designato dal Consiglio Generale sarà il candidato che avrà riportato almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

20.5 L'Assemblea elegge il Presidente votando sul nominativo proposto dal Consiglio Generale, secondo quanto previsto all'art.13.

20.6 Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

## ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL PRESIDENTE

### Art. 21

21.1 Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Confitarma di fronte ai terzi ed in giudizio.

21.2 Il Presidente dà impulso all'attività della Confederazione formulando proposte agli organi collegiali, provvede all'attuazione delle direttive del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo, propone al Consiglio Generale la nomina o la revoca del Direttore Generale previo parere del Consiglio Direttivo e sovrintende alla sua attività, assume i dirigenti e risolve il loro rapporto di lavoro.

21.3 Propone al Consiglio Generale la nomina dei Vice Presidenti della Confitarma da presentare all'Assemblea per la loro elezione.

21.4 Può nominare fino al massimo di due componenti del Consiglio Generale.

21.5 Può, in caso di motivata urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Generale o del Consiglio Direttivo, riferendo a questi organi nella prima riunione successiva.

21.6 Indice su proposta del Consiglio Generale il Referendum per le modifiche statutarie.

21.7 Esercita gli altri compiti attribuiti al Presidente dallo Statuto.

## UFFICIO DI PRESIDENZA

### Art. 22

22.1 L'Ufficio di Presidenza è formato dal Presidente, dai Past President e dai Vice Presidenti.

22.2 L'Ufficio di Presidenza ha compiti consultivi ed è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei membri per l'esame di questioni rilevanti di carattere esterno o interno.

22.3 Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza possono essere tenute in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di sistemi informatici di registrazione

delle espressioni di voto che ne assicurino la segretezza ove richiesta dal presente Statuto.

## VICE PRESIDENTI

### Art. 23

23.1 I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea contestualmente all'elezione del Presidente ogni quadriennio pari.

23.2 A tal fine, prima del voto in Assemblea, il Presidente designato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art. 20.3, propone al Consiglio Generale i nominativi dei Vice Presidenti, in un numero pari ad almeno due e fino ad un massimo di quattro, scelti tra i membri del Consiglio Generale stesso.

23.3 Il Consiglio Generale approva "a pacchetto" con voto segreto i Vice Presidenti al fine della loro presentazione all'Assemblea.

23.4 Il Presidente assegna ai Vice Presidenti specifiche deleghe rispettivamente in materia di "Organizzazione interna e Bilancio" e in materia di "Marketing associativo e comunicazione". Qualora i Vice Presidenti eletti siano più di due, il Presidente potrà assegnare loro altre deleghe, inclusa la presidenza di un GT.

23.5 I Vice Presidenti durano in carica un mandato del Presidente e terminano il mandato in caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti, fermi i compiti attribuiti al Vice Presidente più anziano ai sensi dell'art. 19.3. I Vice Presidenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

23.6 Nel caso in cui i Vice Presidenti vengano a mancare, per dimissioni o altro impedimento, il Presidente propone al Consiglio Generale la relativa sostituzione.

## GRUPPI TECNICI

### Art. 24

24.1 Il Consiglio Generale nomina, ogni quadriennio dispari, dopo la sua elezione i componenti dei seguenti Gruppi Tecnici:

- a) Finanza e diritto d'impresa;
- b) Trasporti e logistica corto raggio e autostrade del mare;
- c) Trasporti e logistica internazionali, regolamentazioni e organismi internazionali e sicurezza;
- d) Porti e infrastrutture;

- e) Risorse umane e relazioni industriali;
- f) Education e capitale umano;
- g) Transizione ecologica, tecnica navale, regolamentazione, ricerca e sviluppo.

24.2 Il Presidente del Gruppo Giovani Armatori è di diritto Presidente di un Gruppo Tecnico, preferibilmente quello Education e capitale umano.

24.3 È istituito un Gruppo di Lavoro trasversale ai Gruppi Tecnici “Education e capitale umano” e “Transizione ecologica, tecnica navale, regolamentazione, ricerca e sviluppo” in materia di *cyber maritime security*. I rispettivi Presidenti ne definiscono congiuntamente la composizione. Possono partecipare al Gruppo di Lavoro anche esperti esterni.

24.4 I Gruppi Tecnici si riuniscono almeno tre volte l’anno.

24.5 I Gruppi Tecnici sono composti fino ad un massimo di venti membri, compreso il Presidente, tra i quali di diritto un rappresentante del Gruppo Giovani Armatori. Gli associati aggregati possono partecipare alle riunioni dei Gruppi Tecnici, in qualità di invitati permanenti.

24.6 I membri dei Gruppi Tecnici sono nominati dal Consiglio Generale, anche al di fuori dei componenti del Consiglio Generale e nel rispetto dell’art. 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 su proposta dei rispettivi Presidenti.

24.7 I Gruppi Tecnici nominano al loro interno uno o più Vice Presidenti su proposta dei rispettivi Presidenti.

24.8 Il Consiglio Generale, su proposta del Presidente del Gruppo Tecnico, può sostituire un componente del Gruppo Tecnico che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non intervenga alle riunioni.

24.9 I Gruppi Tecnici sono organi tecnici ed hanno poteri propositivi negli ambiti di competenza e secondo le procedure definite dal Consiglio Generale. Il Consiglio Generale ed il Consiglio Direttivo possono loro delegare l’approfondimento e la definizione di questioni specifiche, determinando limiti e criteri del mandato.

24.10 Le deliberazioni dei Gruppi Tecnici sono assunte a maggioranza dei membri presenti, salva differente determinazione disposta nel mandato di cui al precedente comma.

24.11 Ciascun Gruppo Tecnico può articolarsi in gruppi di lavoro formati anche da rappresentanti degli associati esterni allo stesso e può utilizzare sottogruppi di appoggio costituiti da funzionari e consulenti.

24.12 Le riunioni dei Gruppi Tecnici possono essere tenute in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di sistemi informatici di registrazione

delle espressioni di voto che ne assicurino la segretezza ove richiesta dal presente Statuto.

## COLLEGIO DEI PROBIVIRI

### Art. 25

25.1 L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto tre Probiviri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica quattro anni, con possibilità di una sola rielezione.

25.2 L'elezione di cui al comma precedente deve aver luogo ogni quadriennio dispari.

25.3 Prima della scadenza del mandato il Presidente invita gli associati o personalità terze all'Associazione a presentare al Consiglio Generale le proprie candidature per la carica di Proboviro che verranno sottoposte al voto dell'Assemblea.

25.4 La carica di Proboviro è incompatibile con tutte le altre cariche di Confitarma nonché con la carica di Presidente e di Vice Presidente. Il Proboviro non può ricoprire la medesima carica in un'altra organizzazione del sistema confederale.

25.5 Sono deferite ai Probiviri, su istanza degli organi sociali o dei singoli associati, le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, nonché i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari e le eventuali irregolarità eccpite nelle procedure elettive, nonché il rigetto delle domande di adesione.

25.6 Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, a pena di improcedibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, pari ad euro 1.000,00. Tale importo verrà restituito al ricorrente solo in caso di accoglimento del ricorso; in caso contrario Confitarma destinerà il suddetto importo per il finanziamento di progetti di formazione.

25.7 Le decisioni dei Probiviri sono assunte sulla base delle norme statutarie nonché dei criteri di deontologia associativa desumibili dal Codice Etico; nei casi di controversie, se le parti lo richiedono o se i Probiviri lo ritengono più congruo alla fattispecie, le decisioni potranno conformarsi anche a criteri di equità.

25.8 Al Collegio dei Probiviri è di norma richiesto un parere non vincolante sul profilo personale e professionale dei candidati al Consiglio Generale ed al Collegio dei Revisori. Analogo parere può essere richiesto per i candidati alla designazione quali rappresentanti confederali presso altri organismi.

25.9 Il Collegio dei Probiviri può assistere alle riunioni del Consiglio Generale.

25.10 Contro le pronunce dei Probiviri gli associati possono, in sede di appello, adire il Collegio dei Probiviri della Confederazione Generale dell'Industria italiana. Al fine del miglior raccordo con i Probiviri della Confindustria, la Confitarma darà tempestiva notizia delle questioni emerse e da demandare al Collegio. Fino alla decisione, inappellabile, del Collegio dei Probiviri della Confindustria, vengono sospesi gli effetti delle deliberazioni dei Probiviri della Confitarma.

25.11 Le modalità di elezione e di funzionamento del Collegio dei Probiviri possono essere ulteriormente dettagliate nel Regolamento dei lavori degli Organi Associativi approvato dal Consiglio Generale.

## COLLEGIO DEI REVISORI E CONTROLLO CONTABILE

### Art. 26

26.1 L'Assemblea elegge, a scrutinio segreto un Collegio di tre Revisori effettivi, nonché due supplenti, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta; nel corso della stessa votazione l'Assemblea designa il Presidente del Collegio.

26.2 L'elezione di cui al comma precedente avviene di norma ogni quadriennio dispari.

26.3 Prima della scadenza del mandato, il Presidente invita gli associati o personalità terze all'Associazione a presentare al Consiglio Generale le proprie candidature per la carica di Revisore che verranno sottoposte a voto dell'Assemblea.

26.4 Almeno uno dei Revisori deve avere la qualifica di Revisore ufficiale dei conti.

26.5. La carica di Revisore è incompatibile con tutte le altre cariche di Confitarma nonché con la carica di Presidente e Vice Presidente.

26.6 I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Generale, vigilano sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione, riferendone all'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 32.

26.7 Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più Revisori effettivi, i membri supplenti subentreranno a quelli mancanti, dando la precedenza a chi detenga la qualifica di cui al comma 4.

26.8 Il controllo contabile è esercitato da un Revisore dei conti esterno o da una società di revisori iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia; la sua relazione è rappresentata all'Assemblea secondo quanto previsto all'art. 32. La nomina del Revisore dei conti esterno è demandata all'Assemblea, su proposta del Collegio dei Revisori, la quale ne stabilisce la durata in carica e la retribuzione.

26.9 Le modalità di elezione e di funzionamento del Collegio dei Revisori possono essere ulteriormente dettagliate nel Regolamento dei lavori degli Organi Associativi approvato dal Consiglio Generale.

## COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

### Art. 27

27.1 Al fine di raccogliere, in via riservata, le candidature alla presidenza della Confitarma attraverso la più ampia consultazione degli associati è costituita una Commissione di Designazione formata dagli ultimi tre Past President purché non ricoprano incarichi politici di contenuto elettivo e non.

27.2 Qualora non fossero disponibili tre Past President, il Consiglio Generale procede al sorteggio all'interno di un elenco di almeno cinque nominativi. Tale elenco è definito dal Collegio dei Probiviri, in coordinamento con tutti i Past President.

27.3 La Commissione al termine delle consultazioni propone al Consiglio Generale un numero massimo di tre candidati Presidenti.

27.4 La Commissione dura in carica fino alla elezione del nuovo Presidente.

27.5 Le riunioni della Commissione di Designazione possono essere tenute in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di sistemi informatici di registrazione delle espressioni di voto che ne assicurino la segretezza ove richiesta dal presente Statuto.

27.6 Le modalità di elezione e di funzionamento della Commissione possono essere ulteriormente dettagliate nel Regolamento dei lavori degli Organi Associativi approvato dal Consiglio Generale.

## GIOVANI ARMATORI

### Art. 28

28.1 Può essere istituito nell'ambito della Confitarma, su richiesta di un congruo numero di associati, un Gruppo Giovani Armatori.

28.2 Il Presidente del Gruppo Giovani Armatori, eletto secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al comma successivo, è di diritto membro del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo della Confitarma, nonché presidente di un Gruppo Tecnico, preferibilmente quello Education e capitale umano.

28.3 Il Gruppo Giovani Armatori predispone il proprio Regolamento sottoponendolo all'approvazione del Consiglio Generale della Confitarma.

28.4 Per ogni Gruppo Tecnico, il Presidente del Gruppo Giovani Armatori nomina un rappresentante dei Giovani Armatori.

## DIRETTORE GENERALE

### Art. 29

29.1 Il Direttore Generale coadiuva il Presidente e gli organi Direttivi nell'esecuzione dell'attività della Confitarma.

29.2 È responsabile del funzionamento della struttura della Confitarma e sovrintende a tutti i servizi e funzioni in cui questa si articola.

29.3 Sovrintende all'amministrazione ordinaria ed alla gestione amministrativa e finanziaria.

29.4 Prepara il Bilancio preventivo sotto la diretta responsabilità del Presidente.

29.5 Propone al Consiglio Generale l'articolazione della struttura confederale ed al Presidente l'attribuzione e la revoca degli incarichi ai dirigenti.

29.6 Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale amministrativo e propone al Presidente l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti.

29.7 Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e svolge le funzioni di segretario dell'Assemblea, del Consiglio Generale, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, curando in tale veste la redazione e la custodia dei verbali.

TITOLO IV  
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

ANNO SOCIALE

Art. 30

L'anno sociale ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 31

Per ciascun anno sociale viene compilato il bilancio di previsione, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle risorse e degli impieghi, secondo lo schema di bilancio allegato al Regolamento Unico di Confindustria. Il bilancio di previsione viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

BILANCIO CONSUNTIVO

Art. 32

32.1 Per ciascun anno sociale è redatto un bilancio consuntivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle risorse e degli impieghi, secondo lo schema di bilancio allegato al Regolamento Unico di Confindustria.

32.2 Esso è posto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla Relazione del Consiglio Generale, a quella del Collegio dei Revisori e a quella del revisore dei conti di cui all'art. 26.

32.3 Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto.

MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglimento DELLA  
CONFITARMA

Art. 33

33.1 Le modifiche allo Statuto e lo scioglimento della Confitarma sono deliberati dall'Assemblea con i quorum previsti dall'art. 12.3 del presente Statuto.

33.2 È facoltà del Consiglio Generale di sottoporre agli associati, mediante referendum, singole modificazioni dello Statuto da approvare con i quorum previsti dall'art.12.3.

33.3 Agli associati che in sede di Assemblea o in esito al referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata a/r o via pec entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie, con mantenimento dell'obbligazione contributiva fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento del recesso.

33.4 Nel caso in cui fosse deliberato lo scioglimento della Confitarma ogni incombenza relativa alla liquidazione verrà affidata ad uno o più liquidatori da nominarsi dall'Assemblea, la quale stabilirà anche le norme da seguire per il recupero degli eventuali crediti nonché per la ripartizione delle consistenze associative.

33.5 L'eventuale attività risultante dalla liquidazione di cui al precedente comma può essere devoluta solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla Legge.

#### NORMA DI RINVIO

##### Art. 34

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti, i Regolamenti di attuazione del presente Statuto nonché i Regolamenti di Confindustria. Questi ultimi risultano direttamente applicabili per quanto compatibili con gli scopi e le specifiche caratteristiche proprie della Confitarma, anche al fine di garantire il regolare funzionamento degli organi sociali in considerazione del limitato numero dei soci effettivi.

#### NORMA FINALE

##### Art. 35

In via straordinaria, quando in corso di mandato si verifichi l'ingresso nella Confederazione di imprese o gruppi di imprese di notevole rilevanza, gli organi confederali possono essere ampliati anche parzialmente su proposta del Presidente e deliberazione del Consiglio Generale, limitatamente al mandato in corso, nel modo seguente: il Consiglio Generale, di quattro membri; i Gruppi Tecnici, di quattro membri.

## DECORRENZA E NORME TRANSITORIE

### Art. 36

36.1 Il presente Statuto entra in vigore contestualmente alla sua approvazione da parte dell'Assemblea, ad eccezione di quanto espressamente derogato dalle successive norme transitorie.

36.2 Contestualmente all'approvazione del presente Statuto da parte dell'Assemblea si verifica l'automatica cessazione del seguente organo:

1. Tesoriere.

36.3 Il primo Consiglio Generale, eletto successivamente all'approvazione del presente Statuto provvederà, in deroga all'art. 23 dello Statuto, alla nomina diretta dei Vice Presidenti, scelti tra i componenti del Consiglio Generale, su proposta del Presidente in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto. In deroga all'art.23 del presente Statuto il mandato dei predetti Vice Presidenti terminerà allo scadere del mandato del Presidente in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto.

36.4 Gli attuali componenti del Collegio dei Proviviri e del Collegio dei Revisori restano in carica fino all'elezione del Consiglio Generale prevista per il quadriennio 2025-2028. Le previsioni degli artt. 25 e 26 relative alla durata delle cariche sono derogate fino alla scadenza dei mandati così come sopra prorogati.

36.6 In attesa degli emanandi Regolamenti attuativi da parte del Consiglio Generale, resta in vigore, per quanto compatibile con il nuovo Statuto, il Regolamento di contribuzione.

36.7 Con riferimento ai meccanismi di rotazione delle cariche associative previste nel presente Statuto è azzerato il computo degli anni di tutti i mandati assunti prima dell'approvazione del presente Statuto e comunque assunti in forza delle norme transitorie.